

Adorno Antonio**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** martedì 20 febbraio 2007 10.50**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** COPPIE DI FATTO, LA TUTELA CHE GIA' C'E'*Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e V*

Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

COPPIE DI FATTO, LA TUTELA CHE GIA' C'E'

Ricevo questa interessante tabella dalla lista di Bioetica e Famiglia e la giro per le considerazioni del caso...

COPPIE DI FATTO, LA TUTELA CHE GIA' C'E'

LE RICHIESTE	LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE	COM'È POSSIBILE TUTELARSI COL PRIVAT
L'assistenza in ospedale	Nessuna legge impedisce di visitare o accudire il convivente in caso di malattia o ricovero. È il paziente che decide da chi farsi assistere.	
Le decisioni in materia di salute	Il titolare di decisioni è solo il paziente.	
Le donazioni degli organi	Il convivente ha già il diritto di decidere in assenza di indicazioni del diretto interessato (legge 91/99).	
Il tutore legale	In caso di incapacità, il giudice nomina un tutore, preferendo il coniuge o il convivente (art. 424 c.c.).	Con atto pubblico o scrittura privata a una persona può designare chi sarà il amministratore di sostegno, in previsi propria futura incapacità (art. 408 c.c.
Gli alloggi e l'affitto	Il convivente subentra nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore. A colui che abbia cessato la convivenza succede il partner qualora vi sia prole naturale (art. 6, L.392/78). Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, quando l'originario assegnatario abbandona l'abitazione, il convivente affidatario della prole conserva il diritto di usufruire dell'alloggio (Corte cost. 559/89).	Il conviventi possono decidere di esser titolari del contratto di locazione. Coint contratto, il subentro sarà automatico.
Il lavoro	Il convivente, come il coniuge, ha diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del partner (L.53/00).	
Le pensioni e la previdenza	Il fondi pensione complementari già prevedono la possibilità di reversibilità a favore del convivente. Diverse Casse professionali private (giornalisti, notai, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, parlamentari) prevedono l'estensione del diritto alle prestazioni sanitarie a favore del convivente.	Il convivente può stipulare a favore de contratti di previdenza privata e poliz private.
L'eredità		Il convivente può redigere testamento il convivente proprio erede per la quot (i legittimari sono i figli, il coniuge e, i figli, gli ascendenti).
Processi e carcere	Il convivente, come il coniuge, non è tenuto a testimoniare contro il proprio partner. È riconosciuto al detenuto il diritto di avere colloqui anche con il convivente. È attribuito un permesso al condannato in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, intendendo anche il convivente (L.354/75). Il convivente può proporre la domanda di grazia.	
Risarcimento alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	Il convivente è destinatario dell'assegno vitalizio in caso di morte del partner (DPR 510/99).	

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

— designed by Antonio Adorno —

<http://www.oasicana.it>La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche e notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencfilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencfilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o e automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it.
